



# *Riservatezza dei dati*

*2012*

Il socio è tenuto alla totale e assoluta riservatezza dei dati raccolti nel trattamento psicoanalitico.

Per quanto riguarda le normali procedure di riservatezza dei dati personali, il socio dovrà espletare gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/03, ma per tutto ciò che va oltre tale normativa potrà fare riferimento alle seguenti linee guida.

La necessità di riservatezza nel lavoro psicoanalitico è fondamentale come avviene in ogni pratica della relazioni d'aiuto. Centrale per la pratica analitica è l'esplorazione dei processi interpersonali con particolare attenzione alla sottostante attività inconscia. La più rigorosa riservatezza è un prerequisito essenziale per l'uso di questo materiale. La divulgazione di tale materiale a terzi potrebbe essere estremamente dannoso per il trattamento, quindi deve essere valutata in tutte le circostanze.

### **Riservatezza in ambito psicoanalitico**

1. La psicoanalisi si basa sulle teorie circa i modi in cui è influenzato il pensiero cosciente e il comportamento da parte dell'attività mentale inconscia, questa attività produce effetti nel soggetto. La funzione dell'analista è quella di portare questi elementi inconsci alla consapevolezza cosciente; si tratta di permettere a colui che intraprende un percorso analitico (analizzante) di scoprire aspetti della propria esperienza che rimangono incomprensibili o inespressi a lui stesso causando dolore, vergogna o senso di colpa. L'analizzante, con l'aiuto dell'analista, interroga i propri sogni, le proprie fantasie, svolgendo liberamente le proprie associazioni, venendo così a sapere delle proprie inibizioni e resistenze al cambiamento. Il percorso analitico suscita forti sentimenti, positivi o negativi, nell'analizzante, durante l'intero processo, verso il proprio analista, quindi le comunicazioni e i comportamenti dell'analizzante (e dell'analista) devono essere intesi nel contesto di questa relazione (transfert).

2. Nell'analisi l'analizzante si confronta con la parte più autentica del proprio essere, sia attraverso le proprie parole sia nei propri atti. Questa evenienza può avvenire solo in una situazione in cui l'analizzante si fidi del fatto che dall'altra parte vi sia un altro in grado di imparzialità e riservatezza.

3. Il fine dell'analisi è quello di aiutare l'analizzante a riconoscere e assumersi la responsabilità del proprio modo di pensare, sentire e agire. L'utilizzo di informazioni ottenute da un analizzante in analisi per motivi diversi da questo pregiudicherebbe la possibilità di raggiungere tale scopo.

4. In casi eccezionali può essere considerata la possibilità di divulgazione di informazioni riservate, anche senza il permesso dell'analizzante. I soci del Coopi hanno il dovere di valutare con attenzione la comunicazione di alcuni dati essenziali in situazioni di pericolo per la vita dell'analizzante o di un'altra persona. E' auspicabile che in tali casi eccezionali il socio, qualora ne ravvisasse l'esigenza, si rivolga ad un collega esperto o che investa della questione il comitato etico.

5. Anche quando l'analizzante dia il permesso per l'utilizzo di materiale confidenziale, la divulgazione delle informazioni deve essere molto ben ponderata, filtrata e velata, data la natura particolare del rapporto analizzante-analista.